



CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE
REGOLAMENTO INTERNO (XXXIV CICLO)

Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti in data 16 Novembre 2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Obiettivi del Corso di Dottorato

Art. 3 - Aree di afferenza e Settori Scientifico-Disciplinari

Art. 4 - Caratteristiche generali

Art. 5 - Organi del Corso di Dottorato

Art. 6 - Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

Art. 7 - Tutor

Art. 8 - Attività formative del corso

Art. 9 - Attività di studio e ricerca fuori sede

Art. 10 - Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi e all'esame finale

Art. 11 - Modifica del Regolamento

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 4 (ultimo comma) del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con D.R. n. 2237 del 19/07/2016 (di seguito denominato "Regolamento di Ateneo"), il presente regolamento definisce, articola e disciplina gli specifici obiettivi, il funzionamento e le attività del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche.

Art. 2 - Obiettivi del Corso di Dottorato

Il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche si propone di formare ricercatori altamente qualificati nello sviluppo e utilizzazione di metodologie innovative nel settore farmaceutico e biomedico con risultati trasferibili alla pratica clinica. La ricerca sul farmaco e sulle sostanze biologicamente attive ha un deciso carattere di multidisciplinarietà e integrazione, richiedendo competenze che spaziano dalle scienze molecolari farmaceutiche, alla farmacologia, alle biotecnologie applicate alla diagnostica molecolare delle patologie, ed alle scienze biomediche precliniche e cliniche.

Il corso di dottorato mira a formare ricercatori con un'attitudine intellettuale di ricerca traslazionale in ambito farmaceutico e medico, in grado cioè di trasferire le nuove conoscenze e tecnologie derivate dalla ricerca di laboratorio alla medicina, traducendole in applicazioni diagnostiche e terapeutiche.

Un ulteriore obiettivo del Dottorato di Ricerca è l'inserimento dei Dottorandi in un sistema di scambi e *stage* che promuova duraturi contatti nazionali e internazionali attraverso la partecipazione attiva a progetti di ricerca congiunti con centri di ricerca e Università straniere.

Al termine degli studi il Dottore di Ricerca dovrà essere in grado di individuare e valorizzare le eventuali ricadute applicative e tecnologiche delle sue ricerche e dovrà aver maturato esperienze didattiche per poter collaborare in modo efficace ad attività di insegnamento in corsi di laurea magistrali.

Art. 3 - Aree di afferenza e Settori Scientifico-Disciplinari

Il Dottorato afferisce alle Aree CUN n. 03 (Scienze Chimiche), n. 05 (Scienze Biologiche) e n. 06 (Scienze Mediche)

I Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato, sono indicati nel modulo-proposta dell'Anagrafe dei Dottorati approvati dal MIUR.

Art. 4 - Caratteristiche generali

Il Corso di Dottorato ha durata triennale e può articolarsi in curricula. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo, la proposta di istituzione di un curriculum deve essere supportata, per ogni ciclo di Dottorato, dalla presenza nel collegio dei docenti di almeno tre dei sedici docenti indicati come obbligatori, che presentino profili scientifici e disciplinari coerenti con il curriculum indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su tematiche di ricerca sufficientemente ampie e pertinenti al percorso formativo dei Dottorandi.

Per ogni ciclo viene emesso un bando per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse assegnate a ciascun curriculum.

Al corso di Dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.

Le lingue ufficiali del corso di Dottorato sono l'italiano e l'inglese. I dottorandi stranieri sono, comunque, tenuti ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.

Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta formale e motivata del candidato e, previa autorizzazione del Coordinatore, nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Il candidato può redigere la tesi di dottorato in lingua italiana o inglese, ovvero in un'altra lingua dell'Unione Europea, previa autorizzazione del Collegio.

Art. 5 - Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) Il Collegio dei Docenti
- b) Il Coordinatore

La composizione del Collegio dei Docenti (di seguito anche denominato "Collegio") e l'indicazione di un Docente che funga da coordinatore pro-tempore del corso, stabilite dalla normativa ministeriale e dal Regolamento di Ateneo, sono parte integrante della proposta di istituzione del Dottorato per ogni ciclo. Nella formulazione della proposta di rinnovo o di nuova istituzione del Dottorato, viene garantita la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ministeriale del Dottorato, previamente accertata dall'ANVUR su richiesta formale del proponente/coordinatore. La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la composizione del Collegio viene annualmente effettuata per i docenti raggruppati per Aree CUN di afferenza, sulla base dei criteri/indicatori ANVUR per l'accreditamento. Fatti salvi i suddetti requisiti, partecipano alla composizione del nuovo Collegio i Docenti che hanno partecipato ad oltre la metà delle relative riunioni.

Il Collegio svolge i compiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei ad assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. Per ragioni di motivata urgenza, la riunione Collegio può essere convocata due giorni prima della seduta. L'ordine del giorno è inviato con la convocazione.

La riunione del Collegio è validamente costituita se vi prende parte la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'organizzazione generale del Dottorato ed i percorsi formativi, partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto, i rappresentanti dei dottorandi eletti come indicato nell'art. 6.

Il Coordinatore, eletto dal Collegio come da Regolamento di Ateneo, è nominato con decreto del Rettore e dura in carica per l'intero ciclo. Può essere rinnovato per un numero massimo di ulteriori cicli pari a due e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il Coordinatore cura l'adozione del regolamento generale di Ateneo per i Dottorati di Ricerca e del presente Regolamento.

Il Coordinatore è coadiuvato nelle sue funzioni da una commissione composta da un Docente per ciascun curriculum se istituiti, e da un Dottorando designato tra i rappresentanti dei dottorandi nel Collegio.

Su proposta del Coordinatore, il Collegio nomina il Segretario Didattico del Corso tra le unità di personale amministrativo afferenti ai dipartimenti proponenti il Dottorato.

Art. 6 - Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

La rappresentanza dei dottorandi nel Collegio è composta da un dottorando per ciclo.

In concomitanza con l'avvio del ciclo di Dottorato, il Coordinatore indice le elezioni del rappresentante dei dottorandi e nomina, su proposta del Collegio, una Commissione elettorale, che organizza le elezioni.

La Commissione elettorale è composta da due docenti del Collegio, uno con funzioni di Presidente e l'altro di componente, e dal Segretario Didattico del Corso, con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale convoca i dottorandi per la presentazione delle candidature e le votazioni. Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero dei voti validi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano in età anagrafica. I rappresentanti dei Dottorandi durano in carica per l'intero ciclo. Nel caso di decadenza, subentrano ad essi i primi non eletti ovvero sono indette elezioni suppletive per reintegrare la rappresentanza.

Art. 7 - Tutor

Entro tre mesi dall'inizio del corso di Dottorato, il Collegio approva il programma didattico e di ricerca dei Dottorandi e designa un Tutor per ogni Dottorando. Il Tutor è individuato tra i componenti del Collegio, tenuto conto dell'eventuale curriculum e della tematica di ricerca di interesse per il Dottorando.

Il Collegio dei Docenti del Dottorato può affiancare al Tutor un co-tutor esperto in alcune linee di ricerca del dottorando.

Il Tutor ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione, favorendone l'inserimento nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato, affiancare il Dottorando nel progetto di ricerca e nella pianificazione della formazione, seguire il percorso scientifico del Dottorando, coadiuvandolo nella scelta della sede in cui trascorrere l'eventuale periodo di studio all'estero. Il Tutor svolge la funzione di supervisore della tesi di dottorato.

Il Tutor informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca del dottorando e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di autorizzazione a svolgere periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati.

Il Collegio può, qualora ne ricorrano le condizioni, revocare l'incarico di Tutor e nominare contestualmente un suo sostituto.

Art. 8 - Attività formative del Corso

All'inizio di ogni anno il Collegio definisce le attività didattiche e scientifiche del Corso, in accordo con le previsioni nel modulo-proposta approvata dal MIUR, e attribuisce i compiti didattici ai componenti del Collegio.

I percorsi di formazione prevedono attività di perfezionamento linguistico e informatico, di gestione della ricerca e dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Le suddette attività sono promosse in collaborazione con altri corsi di Dottorato di aree scientifiche affini.

Le attività didattiche disciplinari e interdisciplinari prevedono:

- Corsi specialistici, impartiti da docenti appartenenti al Collegio, integrata da attività didattica laboratoriale avanzata;
- Cicli di seminari su argomenti di frontiera, affidati a docenti di altre università o ad esperti non accademici di enti pubblici e privati di ricerca italiani e stranieri.

Il Dottorato accredita, altresì, tra le sue attività formative la frequenza con profitto a scuole avanzate nazionali ed internazionali in ambito farmaceutico e biomedico.

Le attività formative potranno essere svolte in lingua italiana o inglese.

Il programma delle attività può essere modificato ed integrato dal Coordinatore, coadiuvato dalla commissione didattica. Le modifiche e/o integrazioni sono comunicate tempestivamente ai Dottorandi.

I Dottorandi sono tenuti alla frequenza di almeno il 70% delle attività formative programmate.

Art. 9 - Attività di studio e ricerca fuori sede

Di norma, a partire dal secondo anno i dottorandi possono effettuare un periodo di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere. Il periodo complessivo di permanenza all'estero per lo svolgimento di ricerche è di almeno tre mesi, anche non necessariamente continuativi. Il soggiorno è di norma svolto con continuità in un'unica sede o in sedi diverse in cui la ricerca da svolgere sia strettamente collegata alle attività di ricerca del dottorato.

L'autorizzazione a trascorrere un periodo di soggiorno fuori sede (in Italia o all'estero) è concessa dal Coordinatore per periodi sino a sei mesi. Nel caso in cui tale periodo abbia una durata superiore a sei mesi, l'autorizzazione viene deliberata dal Collegio. Il periodo complessivo non potrà comunque essere superiore a 18 mesi.

Deroghe alla durata minima del soggiorno fuori sede possono essere concesse dal Collegio esclusivamente per i dottorandi che non usufruiscono della borsa di studio.

Ad integrazione delle norme che disciplinano i diritti e doveri dei dottorandi (art. 8 del "Regolamento di Ateneo"), il presente regolamento stabilisce inoltre che, per i dottorandi dipendenti pubblici che intendano proseguire il percorso di dottorato pur rinunciando al congedo straordinario per motivi di studio previsto dalla Legge, l'autorizzazione alla frequenza, compatibilmente con il mantenimento del ruolo di dipendente, può essere concessa dal Collegio dei Docenti previo accertamento e valutazione delle seguenti condizioni:

- la richiesta di autorizzazione sia avanzata dal Tutor, sotto sua responsabilità, previa verifica della piena compatibilità dell'attività lavorativa con il percorso formativo del dottorato;

- le attività lavorative svolte dal dottorando in qualità di dipendente siano coerenti con le tematiche di ricerca ed il programma scientifico approvato dal Collegio dei Docenti;

- la struttura presso la quale il dottorando rivesta il ruolo di dipendente pubblico abbia stipulato una convenzione pro-tempore "ad hoc" con l'Università sede del dottorato.

Art. 10 - Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi e all'esame finale

Al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale per il conseguimento del titolo (discussione della tesi dottorale). Ai fini dell'ammissione agli anni successivi e/o all'esame finale, il Collegio valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo Dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso Dottorando e di una discussione orale dei risultati scientifici conseguiti davanti ad una commissione di tre docenti designata dal Collegio.

Entro la data stabilita dal Collegio, ai fini della valutazione annuale, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio:

- il registro delle attività svolte, per un monte ore di 1500 ore, firmato dal dottorando e dal tutor;
- gli attestati delle partecipazioni a scuole, seminari, congressi ed altre iniziative scientifiche;
- pubblicazioni scientifiche prodotte, abstract e atti di congressi.

Art. 11 - Modifica del Regolamento

Ogni proposta di modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed entra in vigore dalla data successiva a quella di approvazione degli organi preposti di Ateneo.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di Dottorato di Ricerca.